

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 novembre 2015

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA (*PD*) chiede di rinviare la trattazione del documento relativo al senatore Albertini, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, al fine di consentire ulteriori approfondimenti in merito ai profili in questione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), relatore sul predetto documento, concorda con la proposta del senatore Cucca, atteso che un rinvio potrà essere utile per effettuare ulteriori approfondimenti sulla vicenda in questione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad altra seduta la trattazione del documento relativo al senatore Albertini.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede di rinviare la trattazione del *Doc. IV-ter*, n. 8 – recante una richiesta di deliberazione in materia di sindacabilità delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico – all'ordine del giorno, atteso che il relatore Crimi è impossibilitato ad essere presente all'odierna seduta per concomitanti impegni.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad altra seduta la trattazione del documento relativo all'*ex* senatore Ciarrapico.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RG NR – n. 6862/2014 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il PRESIDENTE relatore, rilevando preliminarmente che con ordinanza del 1° ottobre 2015, pervenuta in data 8 ottobre 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del dottor Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 6862/14 R.G. GIP – 2934/14 R.G.N.R.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 9 ottobre 2015 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La richiesta ha ad oggetto 11 conversazioni telefoniche captate tra il 7 aprile 2012 ed il 27 agosto 2012, nell'ambito di un procedimento penale a carico di altri soggetti per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e reati ambientali (procedimento n. 27883/11 R.G.N.R., iscritto nel Registro delle notizie di reato il 24 giugno 2011: dato desunto dal documento a pagina 134 degli atti processuali). Tra le suddette conversazioni, 9 sono state intercettate su utenze in uso a Barbara Guerra, 2 sono state tratte da un'utenza in uso a Iris Berardi.

La questione in esame rende opportuna una ricostruzione della complessa vicenda processuale, desumibile sia dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sia dai documenti allegati dal Tribunale di Milano.

Riferisce il Giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito del procedimento n. 27883/11, nel quale non risultava indagato Silvio Berlusconi, sono state disposte intercettazioni telefoniche che hanno individuato, tra gli interlocutori più assidui dell'indagato di quel procedimento, anche tale Magnano Francesco Calogero il quale aveva, tra le altre, numerose conversazioni telefoniche con Barbara Guerra e Iris Berardi, soggetti noti per il loro coinvolgimento nei processi a carico di Silvio Berlusconi, Emilio Fede, Nicole Minetti e Dario Mora quali frequentatrici delle feste che si tenevano nella residenza di Arcore (pagina 5 dell'ordinanza).

Rileva il Giudice per le indagini preliminari che, dal tenore delle telefonate, emergeva come il Magnano fosse impegnato in ricerche di immobili da destinare alle suddette Barbara Guerra e Iris Berardi; il ruolo di testimoni di queste ultime e la figura del Magnano quale uomo di fiducia di Berlusconi ha imposto un approfondimento dell'oggetto delle telefonate, al fine di accertare se la contestualità delle trattative immobiliari potesse essere messa in relazione ai processi citati a carico di Silvio Berlusconi, quali fossero le finalità o se vi fossero finalità corruttive (pagina 5 dell'ordinanza).

Nell'ambito del predetto procedimento n. 27883/11, quindi, il Magnano, la Guerra e la Berardi sono stati iscritti nel registro degli indagati (con nomi di fantasia, al fine di evitare improprie fughe di notizie), per l'ipotesi delittuosa di corruzione in atti giudiziari *ex* articolo 319-*ter* del codice penale, in data 22 marzo 2012 (pagina 145 degli allegati contenuti nel fascicolo inviato dal Giudice per le indagini preliminari).

Si precisa che – come si desume dalla documentazione allegata dal Giudice per le indagini preliminari – in data 31 gennaio 2013, è stata disposta la separazione della posizione dei tre indagati sopra menzionati dagli atti del citato procedimento n. 27883/11 e la formazione di un nuovo fascicolo processuale, il n. 5351/13 R.G.N.R. (pagina 142 della documentazione). In data 4 marzo 2013, è stata richiesta l'archiviazione del procedimento n. 5351/13 (pagina 131 degli atti processuali allegati).

Successivamente, due distinti collegi del Tribunale di Milano hanno disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica dei verbali di udienza di due processi (uno a carico di Silvio Berlusconi ed uno a carico degli imputati Emilio Fede, Dario Mora e Nicole Minetti) tra loro connessi, riguardanti le vicende relative ad eventi svoltisi in occasione di cene e feste presso la dimora di Silvio Berlusconi, ravvisando nel primo caso la falsità delle deposizioni rese da numerosi testimoni, nel secondo caso – oltre al reato di falsa testimonianza – quello di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale) e ciò anche con espresso riferimento a Iris Berardi e Barbara Guerra (pagine 137-138 dei documenti processuali).

In conseguenza della trasmissione dei citati verbali alla Procura ad opera dei Collegi suindicati, è stato iscritto il procedimento penale n. 2934/14 R.G.N.R., a carico, tra gli altri, di Silvio Berlusconi, Barbara Guerra e Iris Berardi per i delitti di cui agli articoli 319-*ter*, 321 e 372 del codice penale; non risulta agli atti la data di tale iscrizione; tuttavia, essendo tale iscrizione citata in un documento del 25 marzo 2014 (pagina 138 degli atti processuali allegati), dovrebbe essere avvenuta tra il 1° gennaio 2014 ed il 26 marzo 2014.

Al fascicolo così originato, è stato poi riunito il sopra citato fascicolo n. 5351/13 R.G.N.R. (già archiviato, come sopra esposto, e per il quale è stata disposta, in data 26 marzo 2014, la riapertura delle indagini *ex* articolo 414 del codice di procedura penale sulla scorta di nuovi elementi emersi dall'attuale procedimento), come risulta a pagina 4 dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e pagina 141 degli atti processuali allegati.

Riferisce il Giudice per le indagini preliminari che, dall'ascolto delle conversazioni telefoniche di questi ultimi, è emerso che vi fossero trattative in corso affinché Silvio Berlusconi elargisse alle due donne somme di denaro o donasse loro degli immobili, in espressa correlazione con il processo ormai in corso, in cui le stesse erano state individuate quali testimoni; precisa ulteriormente il Giudice per le indagini preliminari che l'interlocutore abituale di Silvio Berlusconi era il Magnano, a tutt'oggi suo punto di riferimento in materia immobiliare e svolgente la funzione di tra-

mite tra lui e le due donne; alcune delle telefonate in esame, tuttavia, intercorrevano tra la Guerra o, in misura ancora minore, la Berardi e lo stesso Berlusconi (pagina 5 dell'ordinanza).

Sostiene il Giudice per le indagini preliminari che tale circostanza fosse del tutto imprevedibile, «*atteso che appariva inverosimile che a processo in corso l'imputato principale prendesse contatti diretti con i testimoni al fine di corromperli*».

Secondo il giudice, le intercettazioni delle utenze telefoniche delle ragazze e del Magnano erano da sole sufficienti a comprendere quale fosse la finalità delle elargizioni nei loro confronti da parte del «*dottore*» (come indicato negli atti in questione) e quale potesse essere il loro comportamento nella veste di testimoni del procedimento nei confronti di Silvio Berlusconi più altri.

Sottolinea il Giudice per le indagini preliminari che non è stata avvertita dall'autorità giudiziaria la necessità-opportunità di avanzare una richiesta di autorizzazione preventiva alle intercettazioni dirette sulle utenze in uso al Presidente del Consiglio, giacché l'atto di indagine non era diretto ad accedere nella sfera delle comunicazioni dello stesso, ma ad entrare nella sfera di comunicazione delle intercettate e testimoni nel processo in corso a carico di Berlusconi più altri. Ad ulteriore conferma dell'accidentalità delle comunicazioni, viene rilevato che la maggior parte dei tentativi delle ragazze di contattare Berlusconi andavano «*a vuoto*» e che, nell'arco di quasi otto mesi, a fronte di quasi 400 tentativi di contatto, le indagate Guerra e Berardi sono riuscite ad interloquire con l'allora parlamentare solo 29 volte (pagina 5 dell'ordinanza).

Si precisa che – come risulta dal documento della polizia giudiziaria del 6 luglio 2015 (pagine 84-85 degli allegati contenuti nel fascicolo inviato dalla magistratura) – le utenze delle due indagate sono state sottoposte ad intercettazione dal 20 marzo 2012 al 19 novembre 2012 nell'ambito del predetto procedimento n. 27883/2011; nel periodo di intercettazione, le utenze di Barbara Guerra hanno registrato complessivamente n. 12.986 contatti, mentre le utenze in uso a Iris Berardi n. 9.928 contatti, per un totale di 22.914 intercettazioni. Più precisamente, i contatti registrati tra le utenze di Barbara Guerra e Silvio Berlusconi sono 361 (chiamate vocali, SMS e tentativi di chiamata); soltanto in una trentina di circostanze la Guerra ha parlato effettivamente con Silvio Berlusconi. Per ciò che concerne Iris Berardi, solo un'utenza a questa in uso ha avuto 39 contatti telefonici (chiamate vocali, SMS e tentativi di chiamata) con le utenze in uso a Silvio Berlusconi e solo in 2 circostanze la stessa ha effettivamente parlato con quest'ultimo.

Sotto il profilo della rilevanza, il Giudice per le indagini preliminari riferisce che delle poche conversazioni ottenute dalla due donne, la maggior parte è apparsa del tutto irrilevante, esulando l'oggetto delle stesse dai fatti oggetto di indagine; altre sono apparse rilevanti a seguito della riapertura delle indagini conseguente alla trasmissione degli atti alla procura da parte del Tribunale di Milano all'esito del giudizio. In particolar modo – osserva il Giudice per le indagini preliminari – è emerso come tra

l'aprile e l'agosto 2012, nel pieno svolgimento dell'istruttoria dibattimentale relativa ai processi sopra indicati – sono state intercettate delle telefonate nel corso delle quali, alle pressanti richieste da parte delle ragazze di adempimento degli obblighi di dazione di quanto promesso, Silvio Berlusconi subordinava le dazioni concordate all'atteggiamento processuale che avrebbero tenuto le due testimoni oggi indagate, all'epoca costituite parti civili nei suoi confronti (pagine 6 e seguenti dell'ordinanza).

Il Presidente relatore propone infine di fissare un termine di 15 giorni all'interessato per far pervenire memorie difensive scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Si riserva, quindi, di formulare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

La Giunta conviene sulla proposta per ultimo formulata dal Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.